



Bruxelles, 4 giugno 2018

## AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

### **RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLA TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DA PARTE DELLE AUTORITÀ DOGANALI**

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato<sup>1</sup> preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")<sup>2</sup>. Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"<sup>3</sup>.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione europea e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione dei titolari di diritti di proprietà intellettuale sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tenere conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatte salve disposizioni transitorie che potranno essere contemplate in un eventuale accordo di recesso, a decorrere dalla data del recesso le norme dell'Unione sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, e in particolare il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali<sup>4</sup>, non si applicano più al Regno Unito.

Le conseguenze saranno le seguenti.

A norma del capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 608/2013, un richiedente può presentare al servizio doganale competente una domanda unionale in cui chiede alle autorità doganali di detto Stato membro e di uno o più altri Stati membri di intervenire con riguardo a merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale. Nel caso di una domanda unionale, se la domanda è accolta dal servizio doganale competente a

---

<sup>1</sup> I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono tuttora in corso.

<sup>2</sup> A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

<sup>3</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

<sup>4</sup> GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15.

norma degli articoli da 7 a 9 del regolamento (UE) n. 608/2013, tale decisione prende effetto in tutti gli Stati membri in cui è stato chiesto l'intervento delle autorità doganali (articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 608/2013).

- Presentazione di domande unionali: a decorrere dalla data del recesso, le domande unionali non possono più essere presentate al servizio doganale competente del Regno Unito.

Le domande unionali presentate in uno degli Stati membri dell'UE a 27 (cioè dell'Unione europea senza il Regno Unito) restano valide nell'UE a 27 a decorrere dalla data del recesso anche se le autorità doganali del Regno Unito sono tra le autorità doganali invitate a intervenire. Se una domanda unionale presentata in uno Stato membro diverso dal Regno Unito chiede l'intervento unicamente delle autorità doganali di tale Stato membro e delle autorità doganali del Regno Unito, tale domanda rimane valida in quanto domanda nazionale per lo Stato membro in cui è stata presentata.

- Decisioni concernenti domande unionali accolte: a decorrere dalla data del recesso, le decisioni che accolgono domande unionali adottate dal servizio doganale competente del Regno Unito in quanto Stato membro sulla base del diritto dell'Unione non sono più valide nell'UE a 27.

Le decisioni che accolgono domande unionali adottate in uno degli Stati membri dell'UE a 27 restano valide nell'UE a 27 a decorrere dalla data del recesso anche se le autorità doganali del Regno Unito sono tra le autorità doganali invitate a intervenire. Se uno Stato membro diverso dal Regno Unito ha adottato una decisione che accoglie una domanda unionale in cui si chiede l'intervento unicamente delle autorità doganali di tale Stato membro e delle autorità doganali del Regno Unito, tale decisione rimane valida per lo Stato membro in cui è stata presentata.

Il sito web della Commissione sulla fiscalità e l'unione doganale ([https://ec.europa.eu/taxation\\_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/defend-your-rights\\_en](https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/defend-your-rights_en)) riporta informazioni generali sulla normativa relativa alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali. Tali pagine saranno aggiornate con informazioni aggiuntive, se del caso.

Commissione europea  
Direzione generale Fiscalità e unione doganale